



La concomitanza di una concausa naturale

Descrizione

La Corte di Cassazione (con la sentenza del 24 dicembre 2025 n. 33994) ribadisce il consolidato principio secondo cui *qualora la produzione di un evento dannoso risulti materialmente riconducibile alla concomitanza di una condotta non imputabile colposamente -il trattamento anestetico* " stato riconosciuto, secondo quanto visto, corretto e necessario, senza censure neppure incidentali condizionate- equivalente dunque a una distinta concausa *naturreale*•, ed a una condotta umana colposa, *l'autore del fatto illecito risponde in toto, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, dell'evento di danno eziologicamente riconducibile alla sua condotta colposa, a nulla rilevando l'eventuale efficienza concausale anche dei suddetti profili non soggettivamente addebitabili*, che possono invece rilevare, sul piano della causalità giuridica, ex art. 1223 cod. civ., ai fini della liquidazione, *in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi consequenti*, ascrivendo all'autore della condotta in parola un *obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, alla diversa eziologia non imputabile, nell'ipotesi, in chiave soggettiva* (cfr., ad esempio, *in punto* equivalente come ricostruito- di causalità umana colposa e causalità naturale, Cass., 19/09/2023, n. 26851; Cass., 21/07/2011, n. 15991, Cass., 11/11/2019, n. 28986, Cass., 23/02/2023, n. 5632, Cass., 12/05/2023, n. 13037; conf. Cass., 28/07/2025, n. 21602)•?

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

12 Gen 2026